

# COMUNE DI MONTEPULCIANO

53045 Montepulciano (SI) - Piazza Grande, 1 - Tel. 0578 7121  
C.F. e P.IVA 00223000522 - [www.comune.montepulciano.si.it](http://www.comune.montepulciano.si.it)

## **REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 30.11.2011)

# COMUNE DI MONTEPULCIANO

53045 Montepulciano (SI) - Piazza Grande, 1 - Tel. 0578 7121  
C.F. e P.IVA 00223000522 - [www.comune.montepulciano.si.it](http://www.comune.montepulciano.si.it)

## **INDICE DEGLI ARTICOLI:**

**Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta**

**Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari**

**Articolo 3 – Misura dell'imposta**

**Articolo 4 – Esenzioni**

**Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

**Articolo 6 – Versamento dell'imposta**

**Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento**

**Articolo 8 – Sanzioni**

**Articolo 9 – Riscossione coattiva**

**Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni**

**Articolo 11 – Contenzioso**

**Articolo 12 – Funzionario responsabile dell'imposta**

**Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta**

**Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali**

# COMUNE DI MONTEPULCIANO

53045 Montepulciano (SI) - Piazza Grande, 1 - Tel. 0578 7121  
C.F. e P.IVA 00223000522 - www.comune.montepulciano.si.it

## Articolo 1 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1^, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato esclusivamente al finanziamento, totale o parziale, degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. A tal proposito, in allegato alle deliberazioni di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni e di approvazione del rendiconto, verrà allegata una relazione illustrativa della realizzazione degli interventi.
5. Per strutture ricettive di cui al comma 2 si intendono quelle individuate agli articoli 9, 12 e 13 del D.Lgs 23 maggio 2011 n. 79

## Articolo 2 – Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo n. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Montepulciano. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Montepulciano.

## Articolo 3 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è stabilita nelle seguenti misure:  
€ 1,00 a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

### **A. alberghiere e paralberghiere**

- gli alberghi classificati fino a 3 stelle;
- i motels classificati fino a 3 stelle;
- i villaggi-albergo classificati fino a 3 stelle;
- le residenze turistico alberghiere classificati fino a 3 stelle;
- gli alberghi diffusi classificati fino a 3 stelle;
- i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- le residenze della salute – beauty farm fino a 3 stelle

### **B. strutture ricettive extralberghiere**

- gli esercizi di affittacamere;
- le attività ricettive a conduzione familiare – bed and breakfast;
- case per ferie;
- unità abitative ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio)
- le strutture ricettive – residence;
- gli ostelli per la gioventù;
- le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
- attività ricettive in residenze rurali;

# COMUNE DI MONTEPULCIANO

53045 Montepulciano (SI) - Piazza Grande, 1 - Tel. 0578 7121  
C.F. e P.IVA 00223000522 - www.comune.montepulciano.si.it

- le foresterie per turisti;
- i centri soggiorno studi;
- i rifugi escursionistici;
- i rifugi alpini

## **C. strutture ricettive all'aperto**

- i villaggi turistici;
- i campeggi;
- i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
- i parchi di vacanza

ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

€ 1,50 a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

- gli alberghi classificati a 4 stelle;
- i motels classificati a 4 stelle;
- i villaggi-albergo classificati a 4 stelle;
- le residenze turistico alberghiere classificati a 4 stelle;
- gli alberghi diffusi classificati a 4 stelle;
- le residenze della salute – beauty farm a 4 stelle

€ 2,00 a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

- gli alberghi classificati a 5 stelle;
- i motels classificati a 5 stelle;
- i villaggi-albergo classificati a 5 stelle;
- le residenze turistico alberghiere classificati a 5 stelle;
- gli alberghi diffusi classificati a 5 stelle;
- le residenze d'epoca alberghiere ed extralberghiere.
- le residenze della salute – beauty farm a 5 stelle

## **Articolo 4 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età
  - b. coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario.
2. Il gestore della struttura ricettiva applica l'esenzione di cui al precedente comma 1 b. a seguito di dichiarazione, resa dall'ospite in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 446/2000, dell'esistenza di una delle condizioni suddette.

## **Articolo 5 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva**

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara trimestralmente al Comune di Montepulciano entro il giorno 15 (quindici) dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel trimestre precedente (distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento) e la ricevuta dell'avvenuto versamento al Comune di

# COMUNE DI MONTEPULCIANO

53045 Montepulciano (SI) - Piazza Grande, 1 - Tel. 0578 7121  
C.F. e P.IVA 00223000522 - www.comune.montepulciano.si.it

Montepulciano dell'imposta riscossa.

2. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale. Potrà essere trasmessa anche con altre modalità telematiche o mediante procedure informatiche che saranno eventualmente definite dal Comune di Montepulciano.
3. Il Servizio Tributi dell'Ente metterà a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune.

## **Articolo 6 – Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1<sup>^</sup>, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Montepulciano. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 5 comma 1<sup>^</sup>.
5. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:
  - a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;
  - b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
  - c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Montepulciano presso la Tesoreria Comunale.

## **Articolo 7 – Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1<sup>^</sup>, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'articolo n. 24, comma 1<sup>^</sup>, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161<sup>^</sup> e 162<sup>^</sup>, della L. n. 296/2006.

## **Articolo 8 – Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al

# COMUNE DI MONTEPULCIANO

53045 Montepulciano (SI) - Piazza Grande, 1 - Tel. 0578 7121  
C.F. e P.IVA 00223000522 - www.comune.montepulciano.si.it

procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1<sup>^</sup>, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 5, comma 1<sup>^</sup>, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1<sup>^</sup>, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00, ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1<sup>^</sup>, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1<sup>^</sup>, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo n. 7, comma 2<sup>^</sup>, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 250,00 per ciascun caso.
5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

## **Articolo 9 – Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

## **Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni**

1. Può essere richiesto il rimborso dell'imposta di soggiorno pagata, dai soggetti che hanno assistito i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate nel Comune, per un massimo di due persone per paziente. Il rimborso è subordinato alla presentazione, allegata alla richiesta, di una dichiarazione che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente e da certificato rilasciato dalla struttura sanitaria attestante il periodo di ricovero.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.

## **Articolo 11 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.

## **Articolo 12 – Dirigente responsabile dell'imposta**

# COMUNE DI MONTEPULCIANO

53045 Montepulciano (SI) - Piazza Grande, 1 - Tel. 0578 7121  
C.F. e P.IVA 00223000522 - www.comune.montepulciano.si.it

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Montepulciano.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

## **Articolo 13 – Decorrenza dell'applicazione dell'imposta**

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dall'entrata in vigore del provvedimento regionale, con il quale il Comune di Montepulciano sarà inserito nell'elenco delle località turistiche della Toscana, e comunque non prima del 01.01.2012.

## **Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo n. 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate nei suddetti termini. Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di Montepulciano.
3. La validità dell'imposta, istituita con il presente Regolamento, è di anni tre.